

Versione anonimizzata

Traduzione

C-415/22 - 1

Causa C-415/22

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

20 giugno 2022

Giudice del rinvio:

Tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgio)

Data della decisione di rinvio:

9 giugno 2022

Ricorrente:

JD

Resistenti:

Acerta - Caisse d'assurances sociales ASBL

Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti),

État belge

[OMISSIS]

[OMISSIS]

[OMISSIS]

[OMISSIS]

Data della pronuncia:

[OMISSIS]

[OMISSIS]

09 -06- 2022

[OMISSIS]

[OMISSIS]

Materia:

contributi previdenziali

dei lavoratori autonomi

[OMISSIS]

[OMISSIS]

[aspetti amministrativi]

**Tribunal du travail francophone de
Bruxelles (Tribunale del lavoro di Bruxelles di lingua francese, Belgio)**

Undicesima Sezione

Sentenza

IN CAUSA:

JD, [OMISSIS]

domiciliato [OMISSIS] a [OMISSIS] TERVUREN,

ricorrente,

[OMISSIS] [designazione del procuratore ad litem];

CONTRO:

1/ L'ASBL ACERTA - Caisse d'Assurances Sociales pour travailleurs indépendants [OMISSIS]

con sede legale [OMISSIS] a [OMISSIS] BRUXELLES,

resistente sull'opposizione all'ingiunzione,

[OMISSIS] [designazione del procuratore ad litem];

2/ L'Institut National d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants (Istituto nazionale di previdenza sociale per lavoratori autonomi, Belgio) (**in prosieguo:** [OMISSIS] l'«INASTI»), [OMISSIS]

con sede legale [OMISSIS] a [OMISSIS] BRUXELLES,

resistente,

[OMISSIS] [designazione del procuratore ad litem];

3/ L'ÉTAT BELGE (Stato belga), rappresentato da Franck VANDENBROUCKE, Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari sociali e della Sanità pubblica [OMISSIS], e da David CLARINVAL, Ministro delle Classi medie, dei Lavoratori autonomi, delle PMI, dell'Agricoltura, dalle Riforme istituzionali e del Rinnovamento democratico [OMISSIS][designazione del mandatario ad litem];

* * * *

[OMISSIS] [formula di rito]

Visto il ricorso pervenuto alla cancelleria del giudice del rinvio il 15 gennaio 2021, presentato dall'avvocato del ricorrente contro l'assoggettamento d'ufficio del ricorrente— benché funzionario europeo (di cittadinanza britannica) nato il 4 ottobre 1940, in pensione dall'8 marzo 2006 —, a partire dal 12 febbraio 2007, allo status previdenziale belga dei lavoratori autonomi per aver egli esercitato, in Belgio:

- dal febbraio 2007, nel campo della ricerca e dello sviluppo delle scienze fisiche e naturali, fino al giugno 2020,
- da marzo 2016, le funzioni di presidente del consiglio di amministrazione dell'associazione senza fini di lucro [OMISSIS][nome dell'associazione], fino al marzo 2020 e,
- dall'ottobre 2018, in qualità di presidente dell'associazione senza fini di lucro [OMISSIS][nome dell'associazione] fino all'ottobre 2020;

[OMISSIS]

[formule di rito].

Atteso che il ricorso è motivato, in sostanza, nel modo seguente:

«(...)

La Corte di giustizia, nella **sentenza del 10 maggio 2017** [*Wenceslas de Lobkowicz/Ministère des Finances et des Comptes publics*, C-690/15], [OMISSIS] ha confermato:

- (1) che il regime previdenziale dei funzionari e degli agenti dell'Unione ha la stessa natura dei regimi previdenziali di cui al regolamento n. 883/2004, in quanto è **primario, obbligatorio e completo**, e
- (2) che quindi i principi stabiliti dalla sentenza «De Ruyter» sono applicabili al personale dell'Unione europea e (3) che, di conseguenza, **è vietato imporre al personale dell'Unione di versare i contributi sociali destinati al finanziamento del regime previdenziale di uno Stato membro (...)**

Poiché il ricorrente è **ESCLUSIVAMENTE** e **OBBLIGATORIAMENTE** soggetto al regime speciale di sicurezza sociale e di assicurazione malattia dell'Unione europea che gli assicura una copertura sociale completa, il principio dell'unicità del regime di sicurezza sociale vietava all'INASTI di iscriverlo «*forzatamente*» al regime belga di sicurezza sociale da cui non trae alcun beneficio né in termini di prestazioni contributive né in termini di prestazioni non contributive. **Ha versato contributi per 13 anni a fondo perduto (...)**»;

Atteso che la resistente,

– sostiene innanzitutto, in diritto, che «è consentito il cumulo tra la pensione di vecchiaia e l'esercizio di un'attività professionale autonoma che comporta l'assoggettamento al regio decreto n. 38, a condizione che il reddito professionale prodotto da tale attività autonoma non superi un limite massimo prestabilito e ciò fino al 31/12/2014. Dall'01/01/2015, le persone di età pari o superiore a 65 anni sono autorizzate a percepire redditi supplementari di importo illimitato.

[e che]

Dichiarare che un funzionario europeo in pensione che svolge un'attività autonoma in Belgio non è tenuto al pagamento di nessun contributo sociale rischierebbe di alterare la parità di trattamento tra i funzionari dell'Unione e qualsiasi altro funzionario o lavoratore autonomo o dipendente in Belgio, dal momento che solo i funzionari europei sarebbero esentati dal pagamento dei contributi sociali dei lavoratori autonomi.

I contributi sociali versati dai pensionati che continuano a svolgere un'attività autonoma oltre l'età pensionabile, e quindi, in aggiunta al loro status di pensionati, sono contributi di solidarietà (...);

– precisa poi, in fatto e in subordine, che, vista la lettera [OMISSIS] del 28 dicembre 2020, da essa allora ricevuta, tenuto conto della prescrizione quinquennale, la somma inizialmente richiesta, di EUR 50 732,50 deve essere ridotta a EUR 35 209,22;

Atteso che i due resistenti, a loro volta, affermano, sostanzialmente, che, ai sensi dell'articolo 14 del Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea (GUUE C326 del 26.10.2012, pagg. 266-272), il legislatore dell'Unione stabilisce il regime di sicurezza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione.

Tale è l'oggetto dello statuto istituito con il regolamento n. 31 (CEE), 11 (CEE) del Consiglio, del 18 dicembre 1961, (GU-CEE P 045 del 14.6.1962, pag. 1385), come da allora più volte modificato (in prosiegua: lo «Statuto»).

Ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, dello Statuto, i funzionari europei in attività di servizio sono beneficiari dell'assistenza sanitaria coperta dal regime comune di assicurazione malattia dell'Unione (in prosiegua: il «RCAM»). Essi continuano a beneficiarne anche dopo la cessazione dalle funzioni, in particolare se sono rimasti al servizio dell'Unione fino all'età pensionabile (articolo 72, paragrafo 2, dello statuto) (...)

Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale (GUUE L 166 del 30.4.2004, pagg. 1-123) (in prosiegua: il «regolamento 883/2004/CE»), ha abrogato il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano

all'interno della Comunità (GUCE L 149 del 5.7.1971, pag. 2) (in prosieguo: il «regolamento 1408/71/CEE»).

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento 883/2004/CE, le persone alle quali si applica tale regolamento (in particolare i cittadini di uno Stato membro dell'Unione) «sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro», determinata a norma di detto regolamento. Questo principio, noto come «unicità del regime di sicurezza sociale», era già stato enunciato nell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento 1408/71/CEE.

La giurisprudenza in materia può essere riassunta facendo riferimento alla sentenza della Corte di giustizia del 26 ottobre 2016 nella causa C-269/15, *Rijksdienst voor Pensioenen / Willem Hoogstad* EU:C:2016:802 [OMISSIS], di cui meritano di essere citati i seguenti punti:

Tale giurisprudenza, resa nella vigenza del regolamento 1408/71/CEE (articolo 13, paragrafo 1) è applicabile nella vigenza del regolamento 883/2004/CE (articolo 11, paragrafo 1) (v., per esempio, in tal senso, sentenza della Corte di giustizia del 18 gennaio 2018, *Jahin*, C-45/17, EU:C:2018:18) [OMISSIS], come sottolineato dalla Corte di giustizia, i funzionari dell'Unione «*non rientrano (...)* nell'articolo 48 TFUE, che ha conferito al Consiglio il compito di introdurre un regime che consenta ai lavoratori di superare gli ostacoli che possono loro derivare dalle norme nazionali adottate in materia di previdenza sociale, compito eseguito dal Consiglio con l'adozione del regolamento n. 1408/71, e poi del regolamento n. 883/2004» (v., in tal senso, sentenze del 3 ottobre 2000, *Ferlini*, C-411/98, EU:C:2000:530, punti 41 e 42, e del 16 dicembre 2004, *My*, C-293/03, EU:C:2004:821, punti da 34 a 37; confermata dalla sentenza Lobkowicz, punto 35).

Ne consegue che né il regolamento n. 883/2004/CE né, in particolare, il suo articolo 11, paragrafo 1, relativo al principio di unicità, sono loro applicabili.

Si è posta dunque la questione se tale principio potesse comunque essere applicato per analogia ai funzionari europei in virtù di disposizioni del diritto **dell'Unione**.

La Corte ha quindi stabilito innanzitutto che «*la situazione giuridica dei funzionari dell'Unione, per quanto concerne i loro obblighi in materia di previdenza sociale, rientra nel campo di applicazione del diritto dell'Unione a causa del loro rapporto di lavoro con l'Unione*» (v. punto 38 della sentenza).

Per quanto riguarda il ricorrente, tale rapporto di lavoro non esiste più dal 2006, cioè prima che il Belgio gli imponesse di versare i contributi sociali, a partire dal 2007.

Ne consegue che l'applicazione per analogia del principio di unicità ha senso solo quando è il *rapporto di lavoro* con l'Unione ad essere potenzialmente coinvolto e quando esso non potrebbe essere coperto da un regime di sicurezza sociale diverso da quello risultante dall'articolo 14 del protocollo n. 7 e dallo Statuto.

Orbene, nel caso di specie, l'applicazione del regime previdenziale belga (statuto sociale dei lavoratori autonomi) non è destinata a riguardare o a ricomprendere il rapporto di lavoro del ricorrente con l'Unione o, più in generale, «*l'esercizio di un'attività professionale in seno ad un'istituzione dell'Unione*». E infatti, tra il 2007 e il 2020 non c'è più stato nessun rapporto di lavoro del ricorrente con l'Unione europea.

In questo caso si tratterebbe quindi di applicare, per analogia, l'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004, che prevede l'applicazione della legislazione del luogo di esercizio dell'attività.

Nel caso di specie, è appunto in Belgio che il ricorrente ha svolto un'attività autonoma dal 2007 al 2020;

Atteso che il ricorrente, a sua volta, producendo «(...) l'attestazione rilasciata dalla Commissione il 16 settembre 2020 nei seguenti termini:

“Il regime comune di assicurazione malattia (RCAM) è obbligatorio, valido 24 ore su 24 in tutto il mondo (nessun paese è escluso), e assicura il rimborso delle spese mediche sostenute dai suoi affiliati, dai loro coniugi e dai loro figli, per malattia, ricovero, maternità o infortunio, nei limiti e alle condizioni di cui dall'articolo 72 dello statuto dei funzionari dell'Unione, e conformemente alle norme subordinate applicabili al RCAM. Il regime assicura una copertura immediata per malattie preesistenti, sia per le cure ospedaliere che per quelle ambulatoriali. Esso rimborsa anche le spese odontoiatriche, nei limiti delle norme sopra citate” (...)», replica giustamente che, in particolare, «(...) La Corte di giustizia, con **sentenza del 10 maggio 2017** [Wenceslas de Lobkowicz / Ministère des Finances et des Comptes publics, C-690/15], ha stabilito che:

“I funzionari dell'Unione sono soggetti al regime previdenziale comune alle istituzioni dell'Unione, che è stabilito, in conformità all'articolo 14 del Protocollo, per mezzo di regolamenti dal Parlamento europeo e dal Consiglio, secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni (punto 36).

Detto regime di previdenza sociale è stato istituito con lo Statuto che, al titolo V, intitolato «Trattamento economico e benefici sociali del funzionario», e più precisamente ai capitoli 2 e 3 di detto titolo, relativi alla sicurezza sociale e alle pensioni, detta le norme applicabili ai funzionari dell'Unione (punto 37).

Pertanto, la situazione giuridica dei funzionari dell'Unione, per quanto concerne i loro obblighi in materia di previdenza sociale, rientra nel campo di applicazione del diritto dell'Unione a causa del loro rapporto di lavoro con l'Unione (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 1983, Forcheri, 152/82, EU:C:1983:205, punto 9) (punto 38).

L'obbligo degli Stati membri di rispettare il diritto dell'Unione nell'esercizio della propria competenza relativa all'organizzazione dei sistemi di previdenza

sociale, come ricordato al punto 34 della presente sentenza, si estende pertanto alle norme che disciplinano il rapporto di lavoro che un funzionario dell'Unione ha con la stessa, ossia alle relative disposizioni del Protocollo e a quelle dello Statuto (punto 39).

*A tal proposito, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 72 delle sue conclusioni, da un lato, il **Protocollo ha il medesimo valore giuridico dei trattati** [parere 2/13 (Adesione dell'Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punto 161] (punto 40).*

***Per analogia con l'articolo 12 del Protocollo, che istituisce, a carico dei funzionari dell'Unione, a profitto di quest'ultima, una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati, e prevede di conseguenza un'esenzione dalle imposte nazionali su tali somme, si deve ritenere che l'articolo 14 del Protocollo, quando conferisce alle istituzioni dell'Unione la competenza a stabilire il regime di previdenza sociale dei loro funzionari, implichi la sottrazione alla competenza degli Stati membri dell'obbligo di iscrizione dei funzionari dell'Unione ad un regime previdenziale nazionale e dell'obbligo, per tali funzionari, di contribuire al finanziamento di un simile regime** (punto 41).*

Dall'altro lato, poiché lo Statuto è stato adottato con il regolamento n. 259/68, esso presenta tutte le caratteristiche enunciate all'articolo 288 TFUE, secondo il quale il regolamento ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Ne consegue che il rispetto dello Statuto s'impone anche agli Stati membri (v., in tal senso, sentenze del 20 ottobre 1981, Commissione/Belgio, 137/80, EU:C:1981:237, punti 7 e 8; del 7 maggio 1987, Commissione/Belgio, 186/85, EU:C:1987:208, punto 21; del 4 dicembre 2003, Kristiansen, C- 92/02, EU:C:2003:652, punto 32, nonché del 4 febbraio 2015, Melchior, C- 647/13, EU:C:2015:54, punto 22) (punto 42).

(...)

Da quanto precede discende che solo l'Unione, e non gli Stati membri, è competente a stabilire le norme applicabili ai funzionari dell'Unione per quanto concerne i loro obblighi in materia previdenziale (punto 44).

Infatti, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 76 delle sue conclusioni, l'articolo 14 del Protocollo e le disposizioni dello Statuto in materia di previdenza sociale dei funzionari dell'Unione svolgono, nei confronti di questi ultimi, una funzione analoga a quella dell'articolo 13 del regolamento n. 1408/71 e dell'articolo 11 del regolamento n. 883/2004, che consiste nel vietare che i funzionari dell'Unione abbiano l'obbligo di contribuire a diversi regimi in materia (punto 45).

Una normativa nazionale, (...), che grava i redditi di un funzionario dell'Unione di contributi e prelievi sociali destinati specificamente al finanziamento dei regimi previdenziali dello Stato membro interessato, viola pertanto la competenza esclusiva conferita all'Unione tanto dall'articolo 14 del Protocollo quanto dalle

pertinenti disposizioni dello Statuto, in particolare quelle che stabiliscono i contributi obbligatori dei funzionari dell'Unione al finanziamento di un regime previdenziale (punto 46)».

(...)

Per quanto riguarda lo Stato belga, in una sentenza del 26 ottobre 2016, la Corte di giustizia ha dichiarato, nello stesso senso, che:

(...)

«La completezza di tale sistema di norme di conflitto ha l'effetto di privare il legislatore di ciascuno Stato membro del potere di determinare liberamente la portata e le condizioni di applicazione della propria normativa nazionale, quanto alle persone ad essa assoggettate e quanto al territorio all'interno del quale le disposizioni nazionali producono i loro effetti (sentenze del 10 luglio 1986, Luijten, C-60/85, EU:C:1986:307, punto 14; del 5 novembre 2015, Somova, C-103/13, EU:C:2014:2334, punto 54, nonché del 26 febbraio 2015, de Ruyter, C-623/13, EU:C:2015:123, punto 35)» [punto 34].

«Difatti, dal momento dell'introduzione tramite il regolamento (CEE) n. 2195/91 del Consiglio, del 25 giugno 1991 (GU 1991, L 206, pag. 2), che modifica il regolamento n. 1408/71, del punto f) all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71, il principio dell'unicità della legislazione è parimenti applicabile ai lavoratori che hanno cessato definitivamente le proprie attività professionali» [punto 38].

(...)

In queste circostanze, occorre rilevare che l'iscrizione del ricorrente al regime di previdenza sociale belga per i lavoratori autonomi è priva di base giuridica.

Per questo motivo, i resistenti devono essere condannati ad annullare con effetto retroattivo tale iscrizione (...);»;

Atteso, inoltre, che la «guida pratica sul rimborso delle spese mediche» (documento n. 7 del fascicolo) precisa, a pagina 3: «Chi sono i beneficiari del RCAM?»: «gli affiliati (...) pensionati (...)»

Atteso ancora che, secondo il «commentaire article par article (du) Statut de la fonction publique de l'Union Européenne [»] di Valérie GIACOBBO-PEYRONNEL, Bruxelles, Emile BRUYLANT (pag. 284) si legge, nel testo redatto da Christophe VERDURE;

«(...) **Concetto di affiliato.** Nel contesto dell'articolo 72 dello Statuto, la nozione di affiliato ha un'accezione ampia. Infatti, il funzionario è automaticamente iscritto al RCAM. Egli continuerà a beneficiare di tale copertura, da un lato, **dopo**

il pensionamento, se è rimasto al servizio dell'Unione europea fino all'età pensionabile (...)»;

Atteso, infine, che dall'esame della giurisprudenza dell'Unione citata, risulta che un caso come quello del ricorrente non pare essere stato ancora preso in considerazione;

Atteso, inoltre, che le questioni relative all'eventuale colpa dell'uno, di due o dei tre resistenti e, quindi, al risarcimento di quest'ultima, oltre al rimborso sopra richiesto, come quantificato, potrebbero, se del caso, essere affrontate solo alla luce della risposta alla domanda di pronuncia pregiudiziale da sottoporre – su suggerimento svolto in subordine dal ricorrente e dai resistenti – alla Corte di giustizia dell'Unione europea, sulla base dell'articolo 267, commi 1, lettera a), e 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [OMISSIS]

PER QUESTI MOTIVI,

IL TRIBUNALE,

[OMISSIS] [formula di rito]

Sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea, sulla base dell'articolo 267, commi 1, lettera a), e 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale:

«Se il principio del diritto dell'Unione basato sull'unicità del regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori, siano essi subordinati o autonomi, in servizio attivo o pensionati, osti o meno a che uno Stato membro di residenza imponga, come nel caso di specie, l'assoggettamento di un funzionario in pensione della Commissione europea, che svolge un'attività autonoma, al proprio regime di sicurezza sociale e al versamento di contributi sociali puramente «solidali», nonostante che tale funzionario sia assoggettato al regime obbligatorio di sicurezza sociale dell'Unione e non tragga alcun beneficio, né in termini di prestazioni contributive né in termini di prestazioni non contributive, dal regime nazionale a cui è forzatamente assoggettato»;

Invita il cancelliere capo a trasmettere tale questione, unitamente ai documenti contenuti nei fascicoli delle parti, al cancelliere capo della suddetta Corte di giustizia;

Nel frattempo, sospende il procedimento;

[OMISSIS]

Così deciso dall'Undicesima Sezione del Tribunal du travail francophone de Bruxelles [Tribunale del lavoro di Bruxelles di lingua francese] [OMISSIS] [composizione del collegio giudicante]

[OMISSIS]

e pronunciato all'udienza pubblica del 09-06-2022 [OMISSIS]

DOCUMENTO DI LAVORO